

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 7 giugno 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio - Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Antonio Patierno, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIGNOR PANUCCI CHRISTIAN (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PARMA F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S.; DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, 13, COMMA 1, E 15, COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Christian Panucci. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR ZAMUNER GIORGIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, 12, COMMI 1 E 7, E 15, COMMA 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 ALL'1.2.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Zamuner, annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, 12, COMMI 1 E 7, E 15, COMMA 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Gaetano Fedele, annulla la sanzione della sospensione della licenza confermando l'ammenda di €15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. ALDO SPINELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL'ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

Rinviato per la sola camera di consiglio.

5) RICORSO DEL SIGNOR VITALE GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ EMPOLI F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE:
- DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI;
- DELL'ART. 15, COMMI 1, 2, 3 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTE DEI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI,
NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

Rinviato per la sola camera di consiglio

6) RICORSO DEL SIGNOR TINTI TULLIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 4, COMMA 2, PRIMA PARTE DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 3, COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE ED ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI- NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

Rinviato per la sola camera di consiglio.

7) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; DELL'ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

Rinviato per la sola camera di consiglio.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'8 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete